SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1962

(67ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere » **(2005-B)** (*D'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri e Tognoni ed altri*) (*Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 821, 823
DI GRAZIA 823
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 823

« Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450 » **(2185) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 824, 826, 827
ANGELINI, *relatore* 824, 826
DI PRISCO 826
FIORE 826
PEZZINI 826
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 826

—

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bitossi, Boccassi, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Monaldi, Negri, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Simonucci, Tinzl, Valsecchi, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

BOCCASSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri e Tognoni ed altri: « Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere » (2005-B) (*Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Berloffa, Sabatini; Tognoni, Bardini, Fale-

tra, Caponi, Rossi Maria Maddalena, Rossi Paolo Mario, Brighenti, Beccastrini, Laconi, Pirastu, Sulotto, Angelini Giuseppe, Guidi e Diaz Laura: « Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere », già approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Informo che il relatore, senatore De Bosio, impegnato all'estero per la sessione dell'Assemblea parlamentare europea, mi ha inviato una relazione scritta di cui do lettura:

« Onorevoli colleghi, ritorna dalla Camera il disegno di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro per i minatori, modificato, come vedremo, più nella forma che nella sostanza.

« Infatti, all'articolo 1 è stato riconfermato il principio che la legge riguarda tutti i lavoratori che prestano la loro opera nel sottosuolo, ma si è ritenuto di modificare il principio della prevalenza per quelli che prestano attività mista, cioè nel sottosuolo ed anche all'esterno, affinchè tutti i lavoratori che prestano tale attività possano godere del trattamento di favore.

« Il vostro relatore, che ebbe occasione di esaminare e discutere ampiamente la questione con l'onorevole relatore della Camera dei deputati, aderì al nuovo testo riprodotto nell'articolo, del seguente tenore:

" A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonchè delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo ".

« Con questa formulazione è chiaro che la riduzione di orario va applicata, anzitutto, ai lavoratori che lavorano esclusivamente nel sottosuolo delle miniere, ma anche a quei lavoratori che partecipano a tale attività, lavorando in parte nel sottosuolo e in parte all'aperto. È stata così risolta la questione, che poteva dare adito a controversie, circa la prevalenza della prestazione all'aperto o nel sottosuolo.

« Una seconda modifica è quella concernente la eliminazione del richiamo al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per identificare la specie di miniere cui la legge si riferisce.

« È stato osservato che la norma del 1927 può essere insufficiente, perchè nel frattempo nuovi tipi di miniere con lavorazione sotterranea possono essere stati creati, o si creeranno in seguito. Pertanto si è tolto tale richiamo, e per chiarire che si deve trattare solo di miniere con estrazione nel sottosuolo, si sono espressamente escluse dalla disciplina le cave e le torbiere. Infatti questa Commissione aveva deliberato la specifica indicazione di cui ai punti *a*) e *b*) dell'articolo 2 del decreto sulle miniere del 1927, per escludere la categoria di miniere prevista nella seconda parte di detto decreto, ossia precisamente le cave e le torbiere.

« Si è accolto da parte della Camera dei deputati l'emendamento formulato dalla nostra Commissione, relativo alla retribuzione settimanale, anzi si è perfezionato il nostro testo aggiungendo l'aggettivo " globale " alle parole: " della retribuzione settimanale ".

« L'articolo 2 è stato approvato così come fu formulato da questa Commissione, con l'aggiunta dell'aggettivo " globale " all'ammontare della retribuzione settimanale.

« Infine è stato, senza dubbio, migliorato il nostro testo dell'articolo 3, secondo comma.

« Ricorderete che nell'articolo 3 del testo già inviatoci dalla Camera dei deputati era previsto che le modalità di attuazione fossero fissate d'accordo tra gli interessati a mezzo delle rispettive organizzazioni sindacali.

« Ora, dato che tale accordo poteva mancare, questa Commissione dispose che provvedesse in tal caso il Ministro del lavoro con suo decreto.

« La Camera dei deputati ha riconosciuto l'esattezza del nostro punto di vista; ha solo proposto che si provvedesse con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro.

« A seguito dei nostri emendamenti sono divenuti, alla Camera, più scrupolosi di noi senatori.

« Non è il caso di opporsi, solo che il procedimento per tali eventuali provvedimenti sarà più lungo di quello da noi stabilito.

« Nessun'altra variazione è proposta, per cui il vostro relatore propone di aderire alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ».

Mi associo all'invito e chiedo alla Commissione di voler approvare il nuovo testo del disegno di legge.

D I G R A Z I A . Mi pare eccessivo il ricorso ad un decreto del Presidente della Repubblica, come è previsto dall'articolo 3. Vorrei un chiarimento in proposito.

P R E S I D E N T E . Il testo proposto dalla Camera dei deputati è più corretto di quello approvato dalla nostra Commissione.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In dottrina è piuttosto dubbia la legittimità dei decreti ministeriali, per cui la soluzione adottata dalla Camera è molto più corretta e non dà adito ad alcuna perplessità.

D I G R A Z I A . Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dala Camera dei deputati:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonchè delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipu-

larsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450 » (2185)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N G E L I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame contiene miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Detto Fondo garantisce un trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, regolato dalla legge sopra menzionata.

In data 9 febbraio 1961, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori facenti parte della Federazione autonoma sindacati telefonici italiani (FASTI), la Federazione italiana dei dipendenti delle aziende di telecomunicazioni (FIDAT), il Sindacato italiano dei lavoratori delle telecomunicazioni (SILTE), l'Unione italiana dei lavoratori telefonici (UILTE) e l'Associazione nazionale delle società concessionarie telefoniche, veniva stipulato un accordo inteso a migliorare il trattamento pensionistico di detto personale.

Successivamente, cioè il 28 febbraio dello stesso anno 1961, analogo accordo veniva stipulato tra la Società Italcable ed i seguenti Sindacati: Sindacato italiano dei lavoratori Italcable, Sindacato italiano dei lavovatori delle aziende radiocavocomunicazioni, Sindacato autonomo dei tecnici della Italcable, Sindacato nazionale dei lavoratori Italcable.

Con detti accordi le parti interessate hanno convenuto quanto appresso:

1) a decorrere dal 1° gennaio 1961, una maggiorazione delle pensioni erogate dal Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, maturate fino a tutto il 31 dicembre 1955;

2) l'elevazione del minimo garantito per le pensioni dirette;

3) la rivalutazione delle pensioni indirette.

Allo scopo di poter far fronte ai nuovi oneri, le parti hanno convenuto di corrispondere un contributo aggiuntivo per un periodo di sette anni, nella misura dell'un per cento delle retribuzioni imponibili, così ripartito: tre quarti a carico del datore di lavoro ed un quarto a carico dei lavoratori.

La ripartizione dell'onere avviene quindi nella stessa misura stabilita per il contributo ordinario.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in considerazione del fatto che anche il personale addetto alla STET (che possiede la quasi totalità del capitale azionario delle Concessionarie telefoniche) e quello addetto all'ASCOT (costituita nell'ottobre 1945 dalle medesime concessionarie per la generale tutela dei loro interessi) attende ad un'attività che affianca ed integra quella delle Società telefoniche, su sollecitazione delle stesse Società ha compreso nel disegno di legge l'obbligo della iscrizione al Fondo del personale telefonico per tutti i dipendenti dalle Società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle Società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia, nonchè per i dipendenti dalle Associazioni costituite tra le stesse Società concessionarie per la tutela e la rappresenza dei loro interessi economici e sindacali.

A tale proposta sono per ora interessati solo i dipendenti delle menzionate STET e ASCOT.

Inoltre, il disegno di legge riapre i termini per l'esercizio delle facoltà previste dai seguenti articoli della legge n. 1450: articolo 10 (riscatto di un certo periodo di servizio), articolo 14 (regolarizzazione dei periodi di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione), articolo 28 (riassunzione di personale già iscritto al fondo, cessato senza diritto a pensione, con possibilità di richiedere l'iscrizione).

Inoltre viene stabilito di elevare a novanta giorni i termini previsti dall'articolo 38 della legge n. 1450 in tema di ricorsi, analogamente a quanto disposto con la legge 5 febbraio 1957, n. 18, nel campo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Su queste modifiche ed aggiunte alla legge n. 1450 risulta abbiano dato parere favorevole sia l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sia le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore telefonico.

Illustrerò ora brevemente i singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 prevede l'aumento del minimo garantito delle pensioni dirette, che passa da lire centoquarantaquattromila duecento a lire duecentottantottomilacinquento annue.

L'articolo 2 prevede, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1961, l'aumento delle pensioni dirette maturate anteriormente al 1° gennaio 1961, l'aumento delle pensioni dirette maturate anteriormente al 1° gennaio 1956, e l'aumento proporzionale delle pensioni di riversibilità.

L'articolo 3 fissa il contributo straordinario dell'1 per cento concordato per far fronte ai maggiori oneri, escludendolo dall'eventuale rimborso ai superstiti in caso di morte senza diritto a pensione dell'assicurato.

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono l'obbligo della iscrizione al Fondo dei dipendenti della Società STET e dell'ASCOT e di eventuali altri dipendenti da Società che fossero chiamate ad esercitare analoghe funzioni; stabiliscono la facoltà di opzione tra l'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstisti per coloro che hanno superato i 45 anni di età se uomini ed i 40 anni se donne, nonchè la possibilità di riscattare i particolari periodi di servizio previsti dall'articolo 10 della legge n. 1450 anche per il personale di cui all'articolo 4.

L'articolo 7 concede nuove facoltà per il riscatto dei vari periodi di servizio prestati alle dipendenze di altri imprenditori, sempre però nel limite massimo di dodici anni e sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

L'articolo 8 eleva a 90 giorni i termini previsti in caso di ricorsi.

Gli articoli 9 e 10 riaprono i termini per il riscatto dei servizi prestati anteriormente all'iscrizione al Fondo per coloro che non si avvalsero a suo tempo di tale facoltà.

L'articolo 11 concede agli iscritti al Fondo la possibilità di regolarizzare in proprio i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, in dipendenza del servizio militare prestato dal 10 maggio 1940 al 15 ottobre 1946.

L'articolo 12 riapre il termine previsto dall'articolo 28 della legge n. 1450 per la nuova iscrizione al Fondo in seguito alla riassunzione di coloro che erano cessati dal servizio senza aver raggiunto il diritto a pensione e senza avvalersi della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo.

Gli articoli 13 e 14 sostituiscono con disposizioni migliorative gli articoli 12 e 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

L'articolo 15 riguarda l'entrata in vigore della legge.

Esprimo parere favorevole alla approvazione del disegno di legge nel testo governativo che è sottoposto all'esame della nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di propria competenza.

P E Z Z I N I . Questo disegno di legge intende consacrare degli accordi sindacali stipulati nel febbraio del 1961. Prima che il provvedimento possa avere esecuzione dovrà passare ancora dell'altro tempo, dato che esso deve ancora essere sottoposto all'esame e all'approvazione della Camera dei deputati.

Desidero ora chiedere al relatore di volerci chiarire quale sarà la situazione di quei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione nel periodo intercorso tra la stipulazione degli accordi sindacali e l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

A N G E L I N I , *relatore*. Avranno il trattamento previsto dal disegno di legge in discussione, poichè esso ha effetto retroattivo.

F I O R E . Ci troviamo di fronte ad uno dei rari casi in cui il disegno di legge sottoposto al nostro esame è frutto di una viva e proficua collaborazione tra sindacati, Parlamento e Governo.

I primi tre articoli, infatti, riflettono l'accordo sindacale vero e proprio, stipulato nel febbraio 1961 dopo una serie di lunghe e complesse discussioni che erano state iniziate sin dal 1959.

I rimanenti articoli sono stati invece elaborati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di sancire l'obbligo della iscrizione al Fondo del personale telefonico per tutti i dipendenti delle Società STET e ASCOT.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Pezzini, desidero rendere noto che quando il disegno di legge fu approvato dal Consiglio dei ministri, mi feci parte diligente presso il Governo affinchè fosse concesso all'I.N.P.S. di iniziare ad erogare gli aumenti di pensione anche prima della approvazione da parte del Parlamento, in considerazione del fatto che esso era frutto dell'accordo di tutte le parti interessate e non era, quindi, opportuno far attendere ancora ai pensionati i benefici da esso derivanti.

L'I.N.P.S., forte dell'accordo globale raggiunto, ha già iniziato ad erogare gli aumenti di pensione. Ritengo, pertanto, che il disegno di legge possa essere approvato nel testo pervenuto al nostro esame.

D I P R I S C O . Dichiaro che daremo il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che sta a testimoniare come la collaborazione tra le organizzazioni sindacali e il Ministero, nella soluzione di problemi di questa natura, possa portare a risultati positivi e concreti.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa all'opinione espressa da tutti i settori e chiede l'approvazione del presente disegno di legge, che non è che la consacrazione legislativa degli accordi già applicati dalle parti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevato a lire 288.500 annue.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale:

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1950;

20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

3 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955.

A partire dal 1° gennaio 1961 tutte le pensioni dirette in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente articolo 1.

Le pensioni ai superstiti, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilità indicate nell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

(*È approvato*).

Art. 3.

In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima.

Tale contributo suppletivo è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge.

Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario.

(*È approvato*).

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra

le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'articolo 5, commi 2° e 3°, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Le disposizioni di cui al precedente comma integrano, a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(*È approvato*).

Art. 5.

I dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le società ed associazioni di cui al precedente articolo 4, di età superiore ai 45 anni se uomini, o ai 40 anni se donne, hanno facoltà di optare per la conservazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purchè ne facciano esplicita richiesta entro il termine di sei mesi dalla data predetta.

(*È approvato*).

Art. 6.

La facoltà di riscatto, prevista per i dipendenti da società telefoniche dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è estesa nei limiti, con le modalità e con le condizioni stabiliti dall'articolo stesso, anche a coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma integra, a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(*È approvato*).

Art. 7.

Agli iscritti al Fondo è concessa, altresì, la facoltà di riscattare, sempre nel limite massimo complessivo di anni 12 e mesi 6, stabilito dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450:

1) i periodi di servizio prestati, con qualsiasi qualifica, presso le società ed associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge;

2) i periodi di servizio prestati in qualità di lavoratore subordinato alle dipendenze di appaltatori di posti telefonici pubblici o di appaltatori degli Uffici Italcable, purchè già coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, oppure soggetti all'obbligo dell'assicurazione predetta. In questo ultimo caso, il riscatto potrà essere effettuato soltanto nei limiti stabiliti dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Ai fini del riscatto dei periodi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo, se posteriore, versando la riserva matematica prospettiva relativa all'età, al periodo da riscattare ed alla retribuzione soggetta a contributo, raggiunti alla data della domanda.

I contributi base ed integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti dell'iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

(*È approvato*).

Art. 8.

I termini previsti dall'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono entrambi elevati a 90 giorni.

(*È approvato*).

Art. 9.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza, mediante versamento dei contributi determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

(*È approvato*).

Art. 11.

Agli iscritti al Fondo è concessa la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza dal servizio, totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, in dipendenza del servizio militare prestato dal 10 maggio 1940 al 15 ottobre 1946.

Sono considerati periodi di servizio militare anche quelli previsti dall'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Per ottenere la regolarizzazione di cui al primo comma, gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, versando i contributi corrispondenti ai periodi da coprire, determinati in base alla retribuzione percepita nel mese di gennaio 1948 ed all'aliquota contributiva del 19,30 per cento, maggiorati degli interessi al saggio del 5 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 1948.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'iscritto nei cui confronti abbia trovato applicazione quanto previsto nell'articolo 28, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e che non si sia avvalso del diritto di chiedere il ripristino dell'iscrizione al Fondo con le modalità e nel termine indicati nel secondo comma dell'articolo stesso, può provvedervi, mediante apposita domanda da presentare entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituendo l'importo eventualmente rimborsatogli, maggiorato dell'interesse al saggio del 5 per cento, in ragione di anno, dalla data del rimborso.

Analogo diritto, alle stesse condizioni, è riconosciuto al personale delle società ed associazioni di cui al precedente articolo 4, per i periodi di servizio precedentemente prestati presso le società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e presso la Società Italcable.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera *c*). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo,

mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo ».

La disposizione di cui al comma precedente si applica alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria concesse successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 14.

L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i dieci anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in conformità di quanto è stabilito nel successivo articolo 28 ».

(*È approvato*).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari